



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

CONAPO

Prot. n. 0001028 de 14 gennaio 2013

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco
SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
ROMA CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente generale Capo VVF
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VVF
LORO SEDI

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni - autorizzazioni incarichi esterni - modifiche introdotte dalla Legge 190/2012

Si premette che la banca dati **Anagrafe delle Prestazioni** è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Leg.vo n.165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

CONAPO

Gli interventi si inseriscono sul sistema dei principi già fissato dall'art.53, valorizzando l'obbligo per l'Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza lo svolgimento d'incarichi provenienti da altri Soggetti Pubblici o Privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Con lo stesso fine, sono profondamente modificati anche gli obblighi di comunicazione, che divengono ora molto più tempestivi, allo scopo di consentire alle Amministrazioni e al Dipartimento della Funzione Pubblica un'azione costante di monitoraggio delle situazioni.

Per una più completa conoscenza, pertanto, si riassumono le disposizioni dell'art.53, come integrato dalla legge n.190\2012.

DIVIETI

In primo luogo, la nuova disciplina conferma quanto previsto dall'art. 53, comma 2, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

A tale scopo, con appositi regolamenti emanati ai sensi del nuovo comma 3 bis, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in concerto con i Ministri interessati, saranno individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche .

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi Organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Viene ribadito, al comma 7, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Sul punto, è importante la nuova disposizione recata al comma 7 bis, secondo la quale **l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

CONAPO

percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Viene confermato per le Pubbliche Amministrazioni il divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti altre Amministrazioni già prevista al comma 8, con la precisazione che, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento.

Il relativo provvedimento è nullo di diritto; in tale caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Anche i divieti e le conseguenze a carico dei Soggetti privati e degli Enti Pubblici Economici che conferiscono ai dipendenti incarichi retribuiti senza l'autorizzazione della Amministrazione di appartenenza – contenuti nel comma 9 - sono ribaditi.

Viene, però, precisato che le Amministrazioni Pubbliche interessate, ai fini dell'autorizzazione, devono verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. All'accertamento delle violazioni compiute dai Soggetti conferenti e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell' Economia e Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero della Economia e delle Finanze.

Al comma 10, viene confermato che le autorizzazioni a svolgere incarichi non riconducibili ai doveri d'ufficio, devono essere richieste all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai Soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ma possono anche essere richieste dal dipendente interessato, che provvederà, in tal caso, a trasmettere copia dell'incarico ricevuto.

Inoltre, una nuova disposizione è contenuta al comma 16 ter, ove è previsto che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (28\11\2012).

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Notevoli sono le modifiche in materia di obblighi di comunicazione.

- **Ai sensi del comma 11: entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi** (non più entro il 30 aprile di ciascun anno come finora previsto), i Soggetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Area 1 BIS

CONAPO

Pubblici o Privati devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Ai predetti fini, le nuove autorizzazioni già prevedono l'invito per i Soggetti conferenti a comunicare, tramite il nuovo modello B, gli importi dei compensi erogati agli Uffici di appartenenza del dipendente, che dovranno comunicare gli importi telematicamente entro il 30 giugno di ciascun anno, come di seguito precisato.

- Ai sensi del comma 12: entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione (allo scopo è stato creato un ulteriore campo obbligatorio nominato "Relazione di accompagnamento") che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:
 1. alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
 2. alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
 3. ai criteri di scelta dei dipendenti, in particolare per gli incarichi conferiti;
 4. alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione;
 5. alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno:

- (comma 13): le Amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti interessati e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- (comma 14): le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- (comma 14): le Amministrazioni sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, attestando anche l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse.

Nulla è cambiato per quanto riguarda gli Uffici tenuti alle varie comunicazioni sopra indicate. Infatti i suddetti adempimenti devono essere effettuati a cura delle strutture Dirigenziali già intestatarie delle apposite password (Direzioni Regionali e Comandi Provinciali in periferia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

CONAPO

Direzioni Centrali, Ufficio Centrale Ispettivo e Ufficio I Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione presso il Dipartimento)

Entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni, di cui sopra, nonché delle Amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Si evidenzia che le nuove disposizioni dell'art. 53, comma 14, confermano ed ampliano gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle Amministrazioni di appartenenza

In attesa di più precise indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si raccomanda di curare con la massima attenzione l'attività di inserimento dei dati nel portale www.perlapa.gov.it di tutti gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (es. medici competenti, medici incaricati, docenti, ecc.), nonché degli incarichi autorizzati ai dipendenti di questa Amministrazione (es. docenze, comprese quelle in materia di prevenzione incendi), oltre agli incarichi conferiti per compiti e doveri d'ufficio che diano diritto ad un compenso.

SANZIONI

Ai sensi del comma 15, le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

I soggetti di cui al comma 9 (privati ed Enti Pubblici Economici) che omettono le comunicazioni di cui al comma 11, incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

Nel caso di omessa comunicazione dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza, il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala l'Amministrazione inadempiente alla Corte dei Conti.

Pertanto, nel confermare che la comunicazione deve essere effettuata dalle Amministrazioni Pubbliche esclusivamente per via telematica - tramite il sito www.perlapa.gov.it mantenendo le password già precedentemente concordate - si ricordano le scadenze, ribadendo che rimane a cura dell'utente preposto all'inserimento dei dati stessi di verificare, anche ai sensi dell'art.1, commi 123 e 124 della Legge 23/12/1996, n. 662, che - per gli incarichi extra istituzionali - vi sia agli atti la prescritta autorizzazione o presa d'atto, mentre - per gli incarichi ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio - vi sia ogni idonea documentazione che ne abbia legittimato lo svolgimento:

- **entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione**, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche se se a titolo gratuito, con indicazione dell'oggetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Area 1 BIS

CONAPO

dell'incarico e del compenso se previsto. Tale termine decorre dalla data di avvenuta notifica al dipendente dell'incarico conferito o autorizzato;

- **entro il 30 giugno di ogni anno**, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente: i compensi erogati dalla Amministrazione di appartenenza nonché i compensi comunicati dai Soggetti pubblici o privati che hanno conferito gli incarichi; entro la stessa data, devono essere comunicati i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno**, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente, nonché i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.

Si ricorda che, in attesa del regolamento che individuerà gli incarichi vietati ai sensi del comma 3 Bis, continuerà a farsi ricorso a quanto previsto dal DM DP. 01.01 del 17/7/2001, allegato alla presente, recante anche i criteri per l'autorizzazione degli incarichi consentiti.

A tale scopo è stato predisposto l'allegato modello di "Autodichiarazione" che deve essere **compilato in ogni sua parte – con particolare attenzione per la parte di competenza del Dirigente** dell'ufficio di appartenenza del dipendente - ed inoltrato con lettera di accompagnamento protocollata e corredata anche della relativa lettera di conferimento, che dovrà essere trasmesso esclusivamente all'indirizzo di P.E.C: riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it

Pertanto, per il futuro, non potranno essere prese in considerazione richieste non rispondenti ai criteri sopradetti (eventuali eccezioni saranno valutate di volta in volta).

Infine, nel rispetto di quanto più volte ribadito nella citata Legge 190/2012 (commi 7, 9 e 14) "l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi", e dovendo pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione di incarico esterno la richiesta stessa deve pervenire con congruo anticipo. Decorso il termine per provvedere l'autorizzazione, se richiesta per incarichi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto mediante e-mail agli appositi indirizzi di posta elettronica riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it

IL CAPO DIPARTIMENTO

Firmato: Tronca

**DICHIARAZIONE A CONSUNTIVO INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

(da restituire compilata – tramite indirizzo P.E.C. , Fax o Posta - entro il termine – perentorio – di 15 giorni dall'erogazione del compenso ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012)

Al _____

(ufficio vv.f. di appartenenza del dipendente)

e, p.c. Al MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area I Bis – Ufficio "Incarichi"
Via Cavour, 5 - 00184 R O M A

Indirizzo P.E.C. riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it (FAX 0646529377)

DIPENDENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. _____

(COGNOME - NOME – QUALIFICA – C.F.) _____

SOGGETTO CONFERENTE PUBBLICO PRIVATO

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

INDIRIZZO P.E.C. _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

TIPOLOGIA INCARICO _____

AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON NOTA N. _____ DEL _____

DATA INIZIO INCARICO _____

DATA FINE INCARICO _____

(QUALORA CONTINUASSE OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI AUTORIZZAZIONE SI PREGA SPECIFICARE)

EMOLUMENTI

	(LORDI)
PRESUNTI	
REALI	

SPECIFICARE SE:

SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPO SALDO
 SOMME SOGGETTE AD IVA RITENUTA D'ACCONTO
 INCARICO SVOLTO A TITOLO GRATUITO

(data) _____

(timbro e firma del Responsabile)

NEL CASO IN CUI FOSSERO STATI CORRISPOSTI EMOLUMENTI A SALDO DI INCARICHI AUTORIZZATI NELL'ANNO PRECEDENTE SI PREGA UTILIZZARE COPIA DEL PRESENTE MODELLO

**AUTODICHIARAZIONE PER LO SVOLGIMENTO D'INCARICHI ESTERNI
O LA PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI**

Al **MINISTERO DELL'INTERNO** – DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area I bis – Uff. Incarichi
(P.E.C. riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it)

Io sottoscritto_(qualifica\profilo - cognome nome) _____
in servizio presso _____

chiedo di essere autorizzato a svolgere l'incarico professionale sotto indicato

comunico la partecipazione al convegno / la nomina a C.T.U. sottoindicata.

Ai fini predetti dichiaro:

Soggetto Conferente\Organizzatore: Ente PUBBLICO PRIVATO

Nominativo/Denominazione sociale _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ ()

Indirizzo PEC _____ Indirizzo e-mail o fax _____

Tipologia dell'incarico e Sede _____

Durata dell'incarico (Giornata/e -Ore di svolgimento) _____

Eventuale compenso: GRATUITO SOLO RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE LORDA
Euro _____

Numero complessivo d'incarichi esterni svolti nell'anno corrente _____

Ai fini di verificare la compatibilità dell'incarico, dichiaro altresì :

- a) che trattasi di incarico occasionale, che non consiste in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionale e che non è assoggettato ad I.V.A.;
- b) che sarà svolto al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio o, nel caso di Dirigente, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dall'incarico istituzionale, nella consapevolezza che non potrà essere effettuato in periodo di malattia e infortunio;
- c) che l'assenza dal servizio verrà giustificata con _____: (recupero\ferie\permesso\turno libero);
- d) che l'impegno richiesto (ove sopra non specificato) sarà comunque modesto e non continuato nel tempo e non pregiudicherà il recupero psico-fisico;
- e) che l'incarico non sarà in conflitto di interessi con i compiti e le attività istituzionali del Corpo e sarà conforme ai criteri fissati dall'Amministrazione.

Inoltre, a norma di quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti", dichiaro che:

1. il soggetto conferente dell'incarico non ha avuto, nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza o di servizio;
2. per l'espletamento di tale incarico non utilizzerò materiali o attrezzature dell'ufficio, compresi eventuali mezzi di trasporto.

Data _____ **firma** _____

Parere motivato del Dirigente sulla compatibilità dell'incarico ai sensi del comma 7, dell'art. 53 del D.Leg.vo165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione)

Il sottoscritto Dirigente, verificato in particolare:

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

il non pregiudizio del recupero psico-fisico;

eventuali altre motivazioni (da dettagliare) _____

esprime il seguente parere: _____

Data _____ **timbro e firma** _____



CONAPO

Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Decreto n. DP.01.01

Decreto recante norme in materia d'incompatibilità, criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Visto l'art. 58 del Decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi da 56 al 64, della legge n. 23/12/96 n. 662;

Considerato che a norma dell'art. 58, comma 5, del D.Leg.vo n. 29/1993 occorre individuare i criteri oggettivi e predeterminati per lo svolgimento da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di incarichi esterni retribuiti non ricompresi tra i compiti e doveri d'ufficio, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;

DECRETA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo pieno e a quello a tempo parziale con una prestazione lavorativa superiore al 50% e disciplina gli incarichi di cui all'art. 58 del D.Leg.vo 29/93, facendo salve tutte le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CONAPO

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per
 - 1 attività retribuita: ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa nonché autonoma;
 - 2 incompatibilità: lo svolgimento di attività o incarichi vietati dalla legge o da disposizioni dell'amministrazione, ovvero rapporti posizioni o situazioni suscettibili di influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni per un potenziale od effettivo conflitto di interessi derivante dall'interferenza tra l'interesse personale e l'interesse pubblico ovvero qualsiasi attività relativa a materie assoggettate a adempimenti di carattere istituzionale;
 - 3 conflitto d'interessi: attività o incarichi esterni in materie connesse a funzioni attribuite o delegate al Corpo nazionale ovvero sottoposte a controllo e vigilanza del Corpo stesso;
 - 4 sede di servizio: la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale sia destinato in assegnazione temporanea.

CAPO II

DELLE ATTIVITA'

Art. 3

Incarichi conferiti direttamente dall'Amministrazione

1. Per gli incarichi conferiti direttamente dall'Amministrazione si tiene conto della particolare qualificazione tecnica del dipendente in relazione all'attività da espletare nonché della maggiore o specifica esperienza derivante dall'espletamento del servizio in particolari settori tecnico-scientifici e sulla base di rotazione stabilita dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CONAPO

Art.4

Attività consentite

1. A norma dell'art. 1, comma 61, della legge n. 28/12/96, n. 662, sono consentite le attività rese a titolo gratuito presso cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro o presso associazioni di volontariato, salvo quelle con finalità attinenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono inoltre consentiti gli incarichi di cui all'art. 58, comma 6, del D.Leg.vo n.29/93.
3. Sono altresì consentiti:
 - a) il tirocinio al fine del conseguimento dell'abilitazione professionale, purché a titolo gratuito e senza esercizio di attività autonoma o subordinata;
 - b) le consulenze tecniche d'ufficio in procedimenti penali e civili;
 - c) gli incarichi di progettazione, assunti a titolo gratuito esclusivamente nell'ambito familiare, purché non riguardanti attività soggette al controllo di prevenzione di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a condizione che non siano assoggettate ad IVA.
4. Per gli incarichi di cui al comma 2, relativi alla partecipazione a seminari e convegni purché l'attività resa non configuri una docenza, per le collaborazioni giornalistiche purché rese a titolo personale e per gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, nonché per gli incarichi di cui al comma 3, l'interessato comunica tempestivamente tramite l'ufficio di appartenenza l'oggetto dell'incarico, allegando la documentazione necessaria ai fini della presa d'atto da parte dell'Amministrazione.
5. Le attività di cui al presente articolo devono essere rese al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro ovvero, nel caso dei dirigenti, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dai compiti d'istituto.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CONAPO

Art. 5

Attività consentite previa autorizzazione

1. Sono consentite, previa autorizzazione e alle condizioni di cui all'art. 6, le seguenti attività:
 - a) docenze non ricomprese nei compiti d'ufficio, ad esclusione di quelle in conflitto con i compiti ovvero con le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) consulenze occasionali, conferite da amministrazioni o enti pubblici, che non consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali e non siano assoggettate ad IVA;
 - c) prestazioni non continuative a favore di soggetti privati che non comportino assoggettamento ad IVA né iscrizione ad albi o registri abilitanti e non configurino conflitto d'interessi; nel caso di prestazione presso autoscuole non è consentito l'inserimento nell'organico della struttura;
 - d) collaborazioni familiari con esclusione di quelle interferenti con le materie istituzionali ed a condizione che non abbiano i caratteri della continuità, della regolarità e dell'intensità e risulti specificatamente la gratuità della prestazione stessa;
 - e) amministrazione condominiale, esclusivamente in relazione alle esigenze del proprio nucleo familiare e purché l'impegno occorrente sia comunque di modesta entità;
 - f) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, con impegno di modesta entità e comunque non prevalente rispetto al tempo dedicato al servizio nella Pubblica Amministrazione ma necessario solo alla manutenzione del fondo;
 - g) assunzione di cariche in società cooperative purché non sia rivestita la qualità di socio lavoratore e la carica non comporti poteri di rappresentanza o compiti di gestione e a condizione che l'oggetto della società non sia relativo a materie istituzionali.



CONAPO

Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

2. Le autorizzazioni verranno rilasciate tenendo conto, di norma, del numero degli incarichi autorizzati, nonché della natura, consistenza e durata complessiva di ciascun incarico, ai fini dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, comma 1, lett. c;

Art. 6

Limiti alla compatibilità.

1. Le attività di cui agli artt. 4,5 si considerano compatibili purché:
 - a) siano svolte al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio ovvero, nel caso dei dirigenti, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dai propri incarichi;
 - b) non siano in conflitto d'interessi con i compiti e le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) richiedano un impegno modesto e non continuato nel tempo e comunque non pregiudizievole del recupero psicofisico;
 - d) assumano il carattere della saltuarietà ed occasionalità;
 - e) non comportino l'assoggettamento alla partita I.V.A., salvo i casi in cui la partita necessiti ai fini dell'alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi e dell'accesso a contributi statali e comunitari a sostegno dell'agricoltura, e fatte salve le condizioni di occasionalità e modestia dell'impegno richiesto dall'attività;
 - f) nel caso d'attività professionali, ove le norme particolari dell'ordinamento di settore non vietino l'iscrizione del pubblico dipendente all'albo relativo.

Art. 7

Attività vietate

1. Ai sensi dell'art. 60 del T.U. n. 3/57 recepito dall'art 58 del D.Leg.vo n. 29/93 , costituiscono attività vietate:
 - a) l'esercizio dell'impresa, dell'industria e del commercio, ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo quando comporti l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2195 c.c. nonché le attività di piccola imprenditoria di cui all'art. 2083;
 - b) le libere professioni il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti e caratterizzata dall'abitudine e assoggettamento all'IVA;
 - c) l'assunzione d'incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo in contrasto con gli artt. 17 e 18 della legge n.109/94 e successive modificazioni e integrazioni;



CONAPO

Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- d) le consulenze tecniche di parte a favore di soggetti privati in procedimenti penali e civili;
- e) gl'incarichi di consulenza o collaborazione a favore di privati con carattere di continuità;
- f) gl'incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;
- g) ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa, caratterizzata dall'elemento della continuità ed abitualità;
- h) ogni prestazione di lavoro autonomo, ancorché esercitabile senza obbligo d'iscrizione ad albi e registri, quando assuma il carattere della continuità;
- i) l'assunzione anche a titolo gratuito di cariche sociali in società costituite a fini di lucro;
- j) la partecipazione in società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice nella qualità di socio accomandante purché non vengano compiuti atti di gestione ex 2320 comma 2 c.c., ovvero in società semplici se si risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali
- k) la partecipazione a collegi sindacali o revisore dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello Stato;
- l) tutte quelle attività che concretino una situazione d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi come espresso dall'art. 2 comma 2 e 3;

CAPO III

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Modalità

1. Le attività consentite di cui all'art. 5 possono comunque essere esercitate solo se autorizzate dall'Amministrazione.
2. La richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Direzione Generale con il parere non vincolante del Capo dell'ufficio centrale o periferico di appartenenza, deve essere presentata tempestivamente dal dipendente o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, per consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 58 comma 10 del D.Leg.vo n. 29/1993, decorsi i quali l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. La richiesta deve contenere, compatibilmente con la natura dell'attività stessa, le seguenti indicazioni:



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CONAPO

- a) Il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico, completo dei dati che ne consentono la precisa identificazione, nonché l'individuazione del soggetto destinatario dello stesso;
 - b) il tipo d'attività;
 - c) la decorrenza d'inizio e termine dell'incarico, o quantomeno un periodo presumibile da specificare successivamente nel formale conferimento dell'incarico;
 - d) la struttura presso la quale l'attività deve essere effettivamente esercitata;
 - e) l'impegno richiesto;
 - f) l'eventuale compenso.
3. Nel caso in cui sia il dipendente a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di una delle attività indicate al precedente articolo 5, alla domanda deve allegare copia dell'atto con il quale gli è stato proposto il conferimento dell'incarico.
 4. L'Amministrazione, verificata la compatibilità dell'attività extra istituzionale, previo parere tecnico del Servizio Tecnico Centrale, in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto, deve pronunciarsi sulla richiesta d'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, decorrente dalla data del protocollo di entrata.
 5. Decorso tale termine l'autorizzazione s'intende automaticamente accordata qualora l'incarico sia conferito da amministrazione pubblica; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
 6. Nel caso di richieste non sufficientemente documentate l'Amministrazione, sulla base dell'istruttoria e nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, richiede all'interessato la documentazione mancante o i chiarimenti necessari specificando che, in carenza dei medesimi, l'incarico s'intende comunque non autorizzato; ove successivamente l'interessato rinnovi la propria richiesta integrando la precedente documentazione, dalla data di ricezione degli atti relativi decorre il nuovo termine ai fini di cui ai commi 4 e 5;



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CONAPO

7. Il dipendente dopo essere stato autorizzato a svolgere un'attività compatibile fa pervenire all'Amministrazione copia dell'atto di formale conferimento dell'incarico da parte del soggetto pubblico o privato interessato e adempie alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe delle prestazioni.

CAPO IV

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia d'incompatibilità concernenti gli impiegati civili dello Stato nonché ogni altra disposizione prevista dalle leggi recanti l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 17 LUG. 2001

IL DIRETTORE GENERALE

(Berardino)